

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli

paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Parzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 28 maggio 2020

**A TUTTI I CLIENTI
LORO INDIRIZZI**

EMERGENZA CORONA VIRUS: un diluvio di provvedimenti

Facciamo seguito alla nostra precedente Circolare del 20.4.2020, già "obsoleta" in quanto proprio in questi giorni è uscito l'ennesimo Decreto. il DL 34/2020.

Dal 18 maggio molte attività hanno potuto riaprire i battenti, anche se con limitazioni tendenti a limitare i rischi di contagio. Dall'inizio della pandemia abbiamo assistito ad una pioggia continua di decreti, di circolari, di provvedimenti che si aggiungevano e si insinuavano nei precedenti, tant'è che risulta difficile oggi avere un quadro esatto della situazione.

Senza tener conto che il Decreto Liquidità n. 23/2020 e il Decreto Rilancio n. 34/2020, entrato in vigore a partire dal 19.5.2020, devono ancora essere convertiti in Legge e sicuramente conterranno modifiche; e tenendo pure conto che il solo Decreto Rilancio rimanda a ben 98 Decreti attuativi, da emanarsi nei successivi 30 giorni.

In questa situazione vediamo di riepilogare le disposizioni più importanti fino ad oggi emanate, confidando di averci azzeccato tanta è la confusione, ma con l'avvertenza di seguire poi passo passo l'evolversi legislativo..

Tre sono stati i Decreti più importanti emanati: il Decreto Cura DL 18/2020, già convertito in legge, il Decreto Liquidità DL 23/2020 e l'ultimo Decreto Rilancio DL 34/2020, entrambi da convertire in legge.

Abbuono del saldo Irap 2019 e del 1° acconto Irap 2020 - art. 24 DL 34/2020

Cominciamo a parlare di liete notizie, poche ma che sollevano un po' gli animi messi a dura prova in questo periodo.

Questo abbuono è un vero regalo, sia pur modesto visto che l'Irap grava con l'aliquota del 3,9%, per imprese e professionisti.

La disposizione interessa sia le **imprese che gli esercenti arti e professioni** che nel periodo d'imposta precedente (periodo d'imposta 2019) hanno conseguito ricavi e/o compensi **non superiori a 250.000.000** di euro.

Sono esclusi gli intermediari finanziari, le holding e le assicurazioni.

I soggetti che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare saranno esonerati dal versamento:

- del **saldo Irap** relativo al periodo d'imposta 2019 in scadenza il **30 giugno 2020**;
- della **prima rata di acconto Irap** relativo al periodo d'imposta 2020 in scadenza il **30 giugno 2020**.

Quindi non si tratta di una sospensione o di una proroga del versamento ma di un vero e proprio abbuono, nel senso che questi due importi non si dovranno mai pagare.

Per complicarci sempre un po' la vita però ci fanno distinguere tra:

- coloro che applicano gli Isa, i quali devono versare gli acconti d'imposta in misura paritaria 50% + 50%, pertanto il beneficio è pari al **50%** dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2019;
- coloro che non applicano gli ISA, per i quali il beneficio è pari al **40%** dell'Irap dovuta per il periodo d'imposta 2019.

Dal punto di vista contabile, chi ha approvato il progetto di bilancio entro il 18.5.2020 dovrà rilevare nel 2020 una sopravvenienza attiva pari al saldo Irap 2019 non più dovuto.

Invece, per i soggetti che approveranno il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2019 dal 19.5.2020, il costo IRAP dovrebbe essere rilevato al netto del saldo 2019 non più dovuto, anche se ciò si scontra con le difficoltà di dover modificare all'ultimo momento il bilancio approvato dall'organo amministrativo. Per motivi di semplificazione riteniamo che sia possibile lasciare le cose come stanno e rilevare la sopravvenienza attiva nel 2020.

Da ultimo rileviamo che la non debenza del saldo Irap agevola chi ha bilanci 2019 migliori di quello del 2018, non agevola chi ha bilanci uguali o peggiori, che quindi chiuderà a credito. Inoltre nessun abbuono per il saldo e il 1° acconto Ires/Irpef.

Acconti 2020 Ires/Irpef all'80% ma non per tutti - DL 23/2020 Art. 20

Il saldo Ires/Irpef 2019 e il 1° acconto 2020 per ora rimangono fissati al 30.6.2020. Per le società di capitali che hanno **differito l'approvazione del bilancio** ricorrendo al maggior termine (massimo 180 giorni, quindi entro il 28.6.2020), l'Ires va pagata entro la

fine del mese successivo all'approvazione (cioè se approvato a giugno, entro il 31.7.2020), ovvero entro il 30.8.2020 con la maggiorazione dello 0,40%.

Metodo storico

In generale il calcolo dell'acconto è effettuato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (c.d. metodo storico).

Chi adotta questo metodo, e sono i fortunati che non temono cali di fatturato e di utili nel 2020, deve tener conto del DL 124/2019 che differenzia la misura degli acconti:

- per i soggetti agli ISA sia il primo che il secondo acconto sono pari al 50% dell'imposta dovuta;
- per i non soggetti agli ISA il primo acconto è pari al 40%, il secondo al 60% dell'imposta dovuta.

Metodo previsionale

Il D.L. 23/2020 - Decr. Liquidità, in corso di conversione in legge - ha previsto la possibilità di versare gli acconti - ma solo se si adotta il **metodo previsionale** - nella misura **dell'80%** dell'imposta effettivamente dovuta per il 2020. È una misura che viene incontro a coloro che risulteranno avere redditi 2020 inferiori a quelli 2019, diciamo quasi tutti a causa degli eventi pandemici. Ricorrere al metodo previsionale significa calcolare l'acconto dovuto sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta, cioè considerando i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nel 2020, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d'imposta e le ritenute d'acconto.

Questa scelta va ponderata, si può rivelare vantaggiosa per il contribuente, in quanto può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto, ma allo stesso tempo lo espone al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto, con la conseguente applicazione di sanzioni e interessi sull'importo non versato.

Il DL 23/2020 al fine di agevolare i contribuenti che a causa del Covid-19 potrebbero registrare una diminuzione degli imponibili Irpef, Ires e dell'Irap, ha previsto la disapplicazione di sanzioni e interessi nell'ipotesi in cui si versino le imposte a titolo di **acconto almeno nella misura dell'80%** dell'imposta dovuta. In altri termini viene concesso un margine di tolleranza pari al 20%.

Questa disposizione si applica ai versamenti in acconto relativamente alle imposte Irpef, Ires ed Irap; tuttavia l'Ag. Entrate con la Circolare 8/E/2020 ha esteso l'ambito anche a queste imposte:

- l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
- la cedolare secca sul canone di locazione;
- l'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie);
- l'imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).

Chi poi a consuntivo, quindi a giugno 2021, si accorgesse di avere versato in acconto nel 2020 meno dell'80%, ha comunque la possibilità di ridurre le sanzioni ricorrendo al **ravvedimento operoso** e versando quel che manca al raggiungimento dell'80%.

Per la generalità dei contribuenti: sospensione adempimenti tributari - Art. 62 DL Cura

Viene confermata la **sospensione degli adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020.

Dovranno essere comunque **effettuati entro il 30.6.2020**.

Quindi a titolo esemplificativo, viene sospesa la presentazione:

- del **modello IVA** 2020 in scadenza il 30.4.2020;
- del **modello TR**;
- dei **modelli INTRA** relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile le cui scadenze erano rispettivamente il 25.3.2020, 27.4.2020 e 25.5.2020;
- della Comunicazione dati della liquidazione IVA (**LIPE**) del primo trimestre 2020 in scadenza il 1° giugno 2020;
- dell' **Esterometro** relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.04.2020;

Avvalersi del differimento del termine di presentazione del modello Iva 2020 e del modello TR per il primo trimestre 2020 comporta automaticamente lo slittamento del momento in cui il contribuente potrà richiedere il rimborso dell'Iva o la compensazione per importi eccedenti la soglia di euro 5.000 (per la quale è necessario attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello).

Contributo a fondo perduto - Decreto Rilancio 34/2020 Art. 25

Il Decreto prevede un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (eccetto i co.co.co), comprese le attività agricole e commerciali, nonché cooperative, con fatturato 2019 inferiore a 5 milioni di euro, a condizione che l'ammontare del fatturato di **aprile 2020 sia stato inferiore per almeno un terzo** al fatturato di **aprile 2019**. Spetta anche in assenza di tale requisito a coloro che hanno iniziato l'attività dopo l'1.1.2019 e alle attività situate nella prima zona rossa. Al momento sono escluse le Casse private, ad es. quelle dei Notai, Avvocati, Commercialisti, Agenti e Rappresentanti.

Esemplificando, posto 100 il fatturato di aprile 2019, nello stesso periodo del 2020 bisognerà aver fatturato non più di 65.

L'ammontare è proporzionato alla differenza riscontrata tra il 2019 e il 2020 come segue:

- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro.

Per le persone fisiche il contributo minimo spettante e' pari a €1.000, per gli altri soggetti e' di €2.000. Il contributo **non concorrerà alla formazione della base imponibile** e dovrebbe essere erogato dall'Agenda direttamente sul c/c del contribuente. Occorrerà presentare un'istanza telematica, ma attendiamo il decreto applicativo.

Indennità di 600 / 1.000 euro - DL 34/2020 Art. 84

Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell'indennità di 600 euro, compete la medesima indennità anche per il mese di aprile 2020.

Per il mese di maggio l'indennità è stabilita in **1.000** euro (ad eccezione degli artigiani e commercianti), ma solo a **condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33%** del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.

L'indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per il mese di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro

Proroga al 16 settembre dei termini di pagamento dei versamenti sospesi - Decreto Rilancio 34/2020 Art. 126-127

Il Decreto Rilancio **proroga al 16 settembre 2020** i termini per la ripresa degli **adempimenti** e per la riscossione della generalità dei **versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020**, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dai due precedenti Decreti. Al fine di potersi avvalere della proroga è **necessario eseguire il cd. "test del fatturato"**, verificando che per i mesi di marzo ed aprile 2020 il decremento del fatturato e dei corrispettivi sia almeno pari al **33%** (o al 50% per le imprese ed i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni nel 2019).

Più precisamente è previsto che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno (come precedentemente previsto), potranno essere effettuati, **senza** applicazione di **sanzioni e interessi**:

- o in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020**;

- ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre;

In ogni caso non sarà possibile ottenere il rimborso di eventuali importi già versati.

Per quanto concerne i **versamenti sospesi**, occorre fare riferimento al Decreto Liquidità - Art. 18 DL 23/2020 - che prevedeva a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, la **sospensione**, nel periodo **aprile e/o maggio 2020** dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

- **Iva**;
- **ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati**;
- **contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria**;

qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, essi avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

- **di almeno il 33%**, se nell'anno precedente erano stati dichiarati ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;

- **di almeno il 50%**, se nell'anno precedente i ricavi o compensi erano superiori a 50 milioni di euro.

Avvisi bonari (art. 144): i pagamenti derivanti da avvisi bonari, il cui termine di versamento scade nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, possono essere eseguiti in un'unica soluzione entro il prossimo 16.9.2020, ovvero in 4 rate mensili, senza aggravio di sanzioni ed interessi, sempre a partire dal 16.9.2020. Resta invariato il termine di pagamento delle rate che scadono successivamente al 31.5.2020. I versamenti sospesi potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il prossimo 16 settembre 2020, ovvero in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre), senza aggravio di sanzioni e interessi. Rimangono confermati i termini di pagamento delle rate successive e non è contemplata una rimessione in termini per le rate scadute prima del 9 marzo 2020.

Rottamazione-ter (Pace fiscale - art. 154): il Decreto 34/2020, per i contribuenti in regola con le rate 2019, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l'integrale versamento delle stesse entro il **10 dicembre 2020**, senza i 5 giorni di tolleranza e senza possibilità di rateazione ulteriore.

Dilazione delle somme iscritte a ruolo (art. 154): tutte le entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l'8.3 e il 31.8.2020 potranno essere versate entro il 30.9.2020, ferma restando la possibilità di dilazione dei ruoli..

Credito d'imposta 60% per adeguamento ambienti di lavoro - DL Rilancio 34/2020 Art. 120

Il Decreto Rilancio prevede un credito di imposta fino a 80.000 euro sulle spese di adeguamento dei **luoghi aperti al pubblico**, definiti nell'All. 1 al Decreto. Il credito compete nella misura del **60 % delle spese sostenute nel 2020** e per un massimo di 80.000 euro per beneficiario e spetta a soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni, agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, esercitate in luoghi aperti al pubblico. Questo bonus in particolare interessa bar e ristoranti.

Il credito riguarda tutte le spese per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 e comprende:

- lavori edili necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;
- per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- per l'acquisto di arredi di sicurezza;
- nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque, nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nell'anno **2021 esclusivamente in compensazione**. Inoltre può essere ceduto a soggetti terzi, incluse banche e istituti finanziari. Segnaliamo che la CCIAA di Bologna concede contributi, fino ad un massimo di € 10.000, alle imprese affinché si adeguino alle disposizioni anti-Covid. Le domande vanno presentate a partire dal prossimo 15.6.2020.

Infine riteniamo che l'intervento di sanificazione degli ambienti, se eseguito dall'impresa di pulizie, sconti il reverse charge.

Credito di imposta 60% per la sanificazione e i dispositivi di protezione - Decr. Rilancio 34/2020 Art. 125

E' previsto a favore degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni nonché agli enti non commerciali, un **credito d'imposta pari al 60% delle spese** sostenute nell'esercizio 2020 per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. La misura massima del Credito d'imposta è di € **60mila**.

Le spese ammesse al credito di imposta sono:

- La **sanificazione degli ambienti** di lavoro e degli **strumenti** utilizzati nell'attività
- L'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** e sicurezza
- L'**acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**
- L'**acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, incluse le eventuali spese di installazione.

L'utilizzo del credito d'imposta avverrà in compensazione ovvero in dich.dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa.

Credito d'imposta sulle locazioni non abitative e affitto d'azienda - Decr. Rilancio 34/2020 Art. 28

E' stato istituito un **credito di imposta del 60%** sulle locazioni strumentali di impresa e lavoro autonomo, con possibilità di cederlo a terzi o a Banche. Vale anche per immobili condotti in leasing.

Tale credito riguarda tutte le locazioni di immobili non abitativi, **non solo quelli di categoria C/1** e spetta a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a **5 milioni di euro** nel 2019 (ma per gli alberghi non vale questo limite). La misura del credito e' **pari al 60% del canone totale corrisposto**, 30% nel caso di affitto d'azienda con immobile strumentale.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo delle locazioni pagate nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio** (per le attività turistiche stagionali aprile, maggio e giugno) e spetta a condizione che risulti una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di **almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Tale nuovo credito non sarà cumulabile con il precedente credito d'imposta che valeva per i soli immobili di cat. C/1.

Queste le modalità di fruizione del credito:

- in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa
- ovvero in compensazione successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
- al posto dell'utilizzo diretto si può optare ai sensi dell'art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d'imposta al locatore o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Si attende, come sempre, il Decreto applicativo.

Cessione dei crediti d'imposta - DL Rilancio 34/2020 Art. 122

Dal 19.5.2020 e fino al 31.12.2021 e' possibile, al posto dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, comprese le Banche e i locatori, dei crediti d'imposta riconosciuti dai provvedimenti emanati per l'emergenza COVID-19. Tali crediti d'imposta sono:

- il credito d'imposta per **affitto botteghe e negozi** di cui all'art. 65 Decreto Cura;
- il credito d'imposta per i **canoni di locazione degli immobili** a uso non abitativo di cui all'art. 28 Decreto Rilancio;
- il credito d'imposta per l'**adeguamento degli ambienti di lavoro** di cui all'art. 120 del Decreto Rilancio;
- il credito d'imposta per **sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione** di cui all'art. 125 del Decreto Rilancio.

Il cessionario del credito potrà utilizzarlo con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, anche in **compensazione** nel modello F24. Attenzione perché la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Non si applicano sia il limite generale alle compensazioni, elevato per il 2020 a un milione di euro dal DL Rilancio, sia il limite di cui alla L. 244/2007 (250.000 euro). Le modalità attuative per la cessione di tali crediti d'imposta saranno definite con un prossimo provvedimento dell'Ag. Entrate.

Bonus pubblicita': Credito d'imposta del 50% per investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 - DL 34/2020 Art. 186

Viene concesso un generoso **credito d'imposta del 50%**, simile a quello del 2019 ma non calcolato sul differenziale di spesa, per:
- pubblicita' su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;
- su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.

Agevolazioni per ricapitalizzare le societa' di capitali

Sono state previste agevolazioni per le società di capitali (escluse Banche, Assicurazioni e Finanziarie) i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subito una **riduzione dei ricavi di oltre il 33%** nel periodo tra l'1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Se dopo il 19.5.2020 ma entro il 31.12.2020 viene effettuato un aumento di capitale a pagamento a favore di tali società:

- ai **soci**, sia persone fisiche che giuridiche ma non facenti parte di un Gruppo, che effettuano il versamento compete un credito d'imposta del **20%**, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- alla **società** compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, nella misura del **50%** calcolato sulle perdite che eccedono il 10% del Patrimonio Netto fino al massimo del 30% dell'aumento di Capitale, col tetto massimo €800.000.

L'ammontare massimo dell'aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro, a cui corrisponde in capo al socio un credito d'imposta massimo di 400.000 euro. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Si decade da entrambi i benefici se entro il 31.12.2023 non si possiede piu' la partecipazione ovvero vengono distribuiti dividendi. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Iva ridotta (a zero) per i beni anti Covid-19 - Decreto Rilancio 34/2020 Art. 124

Sono state apportate modifiche al regime Iva di quei beni che si stanno rendendo particolarmente importanti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

In particolare il c.1 del DL 34/2020, dal 19.5.2020, ha inserito nei beni soggetti ad aliquota del 5% una serie di prodotti, tra i quali troviamo apparecchiature mediche tipo ventilatori polmonari, ecotomografi ed elettrocardiografi, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, detergenti disinfettanti per mani, attrezzature per ospedali da campo, ecc.

Il c. 2, inoltre ha previsto che, **fino al termine dell'anno 2020**, le cessioni di tali beni sono **assoggettate ad aliquota Iva zero**, con **diritto alla detrazione Iva all'atto dell'acquisto e senza applicazione del pro-rata**.

Intanto il D.L. 34/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio in prossimità della mezzanotte, e quindi è entrato in vigore in tale data e solo da tale data può essere applicato il nuovo regime. Logica vorrebbe che per le fatture già emesse con Iva il 19 maggio, per operazioni effettuate lo stesso giorno, sia emessa nota di variazione.

Contabilmente conviene istituire una nuova causale nei software gestionali, in modo da avere agevolato l'aspetto dichiarativo di fine anno; poi per quanto riguarda la **causale della fattura elettronica**, se si seguisse l'aspetto letterale della norma sarebbe da utilizzare il campo N4 **indicando in fattura il riferimento normativo, cioè l'art. 124 del DL 34/2020**.

A nostro avviso queste fatture, se superiori ad €77,47, scontano **€2 di imposta di bollo**.

Problema non indifferente riguarda l'individuazione dei beni oggetto della nuova norma, il che non e' affatto chiaro.

Altre misure di favore

L'Inps, con la tempestività che lo contraddistingue, con comunicato stampa del 15.5.2020 ha prorogato il pagamento dei **contributi fissi Artigiani e commercianti**, anche per i soci di società, scaduti il 18.5. La proroga sarebbe al 30.6 ma il Decreto Rilancio già prevede lo slittamento al 16.9.

Inoltre niente acconto **IMU** a giugno per proprietari di stabilimenti balneari e alberghi, a condizione (ma solo per gli alberghi) che siano anche gestori dell'attività.

Tosap - Tassa occupazione spazi : previsto l'esonero dall' 1.5.2020 al 31.10.2020, nonché l'esenzione per l'occupazione del suolo pubblico aggiuntivo per bar e ristoranti che nei centri storici potranno ampliare i dehors senza chiedere autorizzazioni.

Il nuovo **tracciato delle fatture elettroniche** sarà obbligatorio solo dal 2021. L'Ag. Entrate ha fatto sapere che il nuovo tracciato sarà facoltativo dall'1.10.2020 al 31.12.2020, periodo in cui si potranno usare entrambi i tracciati.

Ennesima proroga per la **rivalutazione di terreni e partecipazioni**: e' prevista la possibilità di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti all'1.7.2020 entro settembre 2020. Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono pari all'11%.

Proroga consegna beni per il **super ammortamento**: prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di consegna per i beni materiali strumentali nuovi con acconto nel 2019, originariamente scadente il 30 giugno 2020.

Differimento efficacia imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate all'1.1.2021, compresa la **plastic tax** e la **sugar tax**.

L'ennesima raccomandazione: attenzione alle Dichiarazioni d'intento ricevute

A partire dal 2.3.2020 l'Ag. Entrate ha reso disponibili nel cassetto fiscale di ogni contribuente le Dichiarazioni d'intento ricevute dai clienti esportatori abituali.

E' prassi che il cliente avvisi il fornitore della Dich. d'intento trasmessa, e noi consigliamo di farlo via PEC, ma **cio' non e' obbligatorio** (e non capiamo ancora il perche' di questa pseudo semplificazione). Potrebbe anche accadere che la mail del cliente vada persa.

E' assurdo ma, per dormire sonni tranquilli, occorrerebbe tutte le mattine consultare il proprio cassetto fiscale per verificare la presenza di nuove Dichiarazioni d'intento, onde evitare contestazioni del cliente e draconiane sanzioni dell'Ag. Entrate. Per gli adempimenti da seguire rinviamo alla nostra precedente Circolare del 27.12.2019 ([sanzioni dal 100% al 200% dell'Iva](#)).

Responsabilita' del Datore di Lavoro per contagio dipendenti

Occorre porre particolare attenzione al problema, in quanto non e' possibile stabilire dove e quando una persona si e' beccata il contagio. L'INAIL qualifica il contagio del dipendente come infortunio sul lavoro, ma cio' non basta per sostenere la responsabilita' civile e/o penale del datore di lavoro: occorre individuare con esattezza le **norme di sicurezza violate**, verificare che quelle norme fossero state dettate per evitare l'evento contagioso, dimostrare la mancata predisposizione per colpa del datore di lavoro delle misure idonee a evitare il contagio e infine stabilire la presenza di un nesso causale tra la condotta colposa del datore di lavoro e il contagio.

Per evitare problemi, e sarebbero grossi problemi, e' necessario conservare le prove di aver adottato tutti gli accorgimenti (informative ai dipendenti, mascherine, guanti, sanificazioni, distanze, modalita' di ingresso e uscita, ecc.) per evitare il contagio in azienda e di aver scrupolosamente osservato le Linee guida nazionali del 16.5.2020 e i protocolli dettati in materia dalle Regioni.

Privati: Bonus lavoratori domestici - Decr. Rilancio 34/2020 Art. 85

L'INPS ha annunciato l'apertura delle procedura telematica per richiedere il Bonus da parte dei lavoratori domestici, colf, badanti, baby sitter, ecc. non conviventi col datore. L'indennita' sara' riconosciuta ai lavoratori che abbiano in essere, **alla data del 23 febbraio 2020**, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva **superiore a 10 ore settimanali**.

L'indennita' spetta per i mesi di **aprile e maggio** e per un importo pari a **500 euro per ciascun mese**.

L'indennita' NON spetta invece:

- al lavoratore domestico che convive con il datore di lavoro
- ai percettori del reddito di emergenza
- ai percettori del reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare di 500 euro
- ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui all'articolo 1 della legge 222/1984 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico

Privati: Superbonus 110% per interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Decr. Rilancio 34/2020 Art. 119

E' una delle misure piu' meritevoli di attenzione, visto che consente di riqualificare gli edifici senza sborsare una lira (si fa per dire). In pratica i lavori possono essere a costo zero. Ma andiamoci piano, il suo utilizzo e' limitato.

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

- interventi di **isolamento termico** delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione** invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la **sostituzione degli impianti di climatizzazione** invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l'installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

- 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- 30.000 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l'intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus 110%

La detrazione al 110% spetta in particolare soltanto per gli interventi effettuati:

- dai condomini (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
- sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;

La detrazione 110% **non spetta** se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, si riferiscono a interventi su **edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale**.

Riassumendo, nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle **single unità immobiliari**, la detrazione spetta soltanto alle **persone fisiche**, fuori dall'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni. La detrazione del 110% non compete, ad esempio, per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese e negli uffici utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della professione. Per gli interventi di risparmio energetico in pratica il superbonus al 110% spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle **secondo case**, ma soltanto se non sono edifici unifamiliari, cioè se fanno parte di un condominio. In altre parole, le abitazioni che rappresentano delle seconde case nei condomini beneficiano del superbonus 110%, ma non le ville/villette unifamiliari, come le case al mare o in montagna tenute a disposizione.

Miglioramento della classe energetica dell'edificio

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti applicativi. Detti requisiti minimi devono consentire:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-*bis* - 1-*septies* dell'art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. sismabonus.

Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

I presupposti oggettivi pertanto sono rigidi perché tale super aliquota è ammessa soltanto se l'installazione di tali impianti e sistemi sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi "pesanti" del superbonus del 110%, ovvero il cosiddetto cappotto termico, la sostituzione degli impianti centralizzati di riscaldamento o degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici unifamiliari nonché gli interventi antisismici di cui al comma 4 dello stesso articolo 128.

Privati: sconto in fattura o cessione a terzi della detrazione, anche per i lavori ex art. 16-bis Tuir - DL 34/2020 Art. 121

E' una importante agevolazione in quanto consente di effettuare i lavori senza spendere denaro. C'è la possibilità di cedere tutto il credito di imposta alle Banche o alla stessa impresa che effettua i lavori, con la conseguenza che il proprietario dell'immobile potrà incassare subito la detrazione e non pagare effettivamente i lavori. Un bel regalo per molti per favorire la ristrutturazione di tutto il patrimonio edilizio nonché la ripresa dell'economia del comparto edilizio.

Infatti i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, queste spese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per lo **sconto in fattura**. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la **cessione della detrazione**. In questo caso l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Nel caso di cessione del credito per gli interventi che hanno diritto alla detrazione del 110% è necessario che sulla documentazione attestante le spese sia apposto un **visto di conformità** da parte di **CAF o professionisti abilitati**. Inoltre sono previste pesanti sanzioni civili e penali per i tecnici abilitati ed i progettisti, in caso di dichiarazione mendace, e l'obbligo a loro carico di una polizza assicurativa.

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo **riguarda non solo gli interventi agevolati al 110%, ma anche gli interventi di:**

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR. Si tratta degli interventi:

- effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
- riqualificazione energetica ex art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16 c. 1-bis - 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 c. 219 - 223 della L. 160/2019 (c.d. bonus facciate);
- installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16-bis c. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

Recentemente l'Ag. Entrate ha chiarito che la cessione del credito d'imposta Ecobonus (riqualificazione energetica) e Sismabonus può avvenire anche parzialmente, in favore di soggetti diversi e in tempi diversi e dopo aver già utilizzato in compensazione alcune rate del credito. Quanto all'impresa cessionaria del credito, si precisa che la **sopravvenienza attiva conseguita**, pari alla differenza tra valore nominale (es. 110) e costo di acquisto del credito (es. 100), concorre totalmente alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito e non in 5 rate annuali.

Privati: Bonus bici e monopattini: sconto del 60% - Decreto Rilancio 34/2020 Art. 229

Nel Decreto Rilancio ecco un interessante bonus pari al **60%** per acquisto di biciclette, monopattini elettrici, ecc. Si tratta di uno **sconto pari al 60%** del prezzo d'acquisto di:

- biciclette, anche a pedalata assistita;
- monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel e altri veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33 - bis del DL 30.12.2019 n. 162;
- utilizzo dei servizi di mobilità condivisa (cd. servizi di "sharing") a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Devono però sussistere anche i seguenti requisiti:

- essere **maggiorenni**;
- essere **residenti** nei capoluoghi di Regione, città Metropolitane, Capoluoghi di Provincia o Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il Bonus **non può comunque superare i 500 euro** e potrà essere usufruito a partire dal 4.5.2020 (e quindi retroattivamente) e fino al 31.12.2020. Occorre possedere lo Spid (identità digitale) e presentare istanza telematica.

Per chiudere in bellezza vi ricordiamo che **dall'1.7.2020 il limite dei pagamenti per contanti** passa da €2.999 a €1.999.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.

Vi ricordiamo infine che i nostri uffici sono in generale chiusi al pubblico. Per ricezione e consegna documenti suggeriamo ove possibile di utilizzare la cassetta delle lettere o la posta elettronica. Per eventuali appuntamenti telefonare.

Con l'occasione Vi porgiamo cordiali saluti.